

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI NEL COMUNE DI
BRINDISI - QUARTIERE C.E.P. - LOTTO 8° -

Repertorio n° 2021

-----00000-----

CONTRATTO DI APPALTO

t r a

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

o

l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna.

Importo netto L. 122.535.320.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno cin-
que del mese di maggio, nella sede dell'Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, sita in Via G.B. Casimiro n°9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorig-
zato alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibe-
ra 10.11.1955, n. 347, ai sensi dell'art. 151 del R.D.

28.4.1938, n. 1165, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

1) - Il Sig. Geom. Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Casadio Geom. Aneto, nato il 26.12.1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n. 31, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 24 Febbraio 1959, comma e che al presente atto si allega in copia notarile (ALLEGATO 1).

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale, funzionario rogante, sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- CHE il Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provveditoriale

29 settembre 1958, diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP., Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma - ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico-Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n.94 in data 3.9.1958, ha approvato nell'importo di L.158.500.000, di cui L.134.300.000 a base d'asta, il progetto, in data agosto 1958 compreso nei piani costruttivi di un quartiere autosufficiente in Brindisi e ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2.7.1949, n.408 ed all'art.1 della Legge 8.4.1954, n.144 per l'esercizio 1956/57 e 1957/58 con decreto del Ministero dei LL.PP. n.6757 del 23 maggio 1958 registrato alla Corte dei Conti il 10.6.1958 - reg.28 LL.PP. foglio 91, autorizzando altresì l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere all'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

- CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 28 febbraio 1959 ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a n.30 imprese edi-

linie e cooperative come da raccomandata 9.2.1959, n.3136,(ALLEG.2),stabilendosi al giorno 27 febbraio 1959,ad ore diciotto la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale 28.2.1959 (ALLEG.3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati al Consorzio Ravennate delle Cooperative della Provincia di Ravenna col ribasso d'asta di L.8,76% (lire otto e centesimi settantasei per cento);

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'aggiustazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di appalto (ALLEG.4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 9.2.1959,n.3136;

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1° - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati,compresi i disegni (ALLEG.5) del progetto tecnico di costruzione,tutti controfirmati dal Sig. Casadio Geom. Anieto,per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente con

tratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "Istituto" e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro "Impresa".

ART. 2° - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con R.D. 28.5.1895 e successive modifiche.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, all'osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata.

ART. 3° - Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - la quale, a mezzo del proprio rappresentante costituito sig. Casadio Geom. Amleto, accetta lo appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari, lotto 3° del quartiere autosufficiente

in Brindisi, giusta progetto redatto da un collegio di professionisti all'uopo incaricato, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provveditoriale 28.5.1958, n. 3732, per l'importo di L. 134.300.000 (lire cento=trentaquattremillionitrecentomila) a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 8,76% (lire otto e centesimi settantasei per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a netto L. 122.335.320 (lire centoventiduemilioneinquecentotrentacinquemilatrecentoventi).

ART. 4° - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettate ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART. 5° - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6° - L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo vincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.

ART. 7° - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate nette di L. 13.000.000 (lire tredicimilioni) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusti quanto sta-

bilite dall'art.10 del Capitolato Speciale di Appal-
to da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del
Regolamento 25.5.1899,n.350,da prelevarsi sulla quo-
ta parte del mutuo di L.300.000.000 concesso dalla
Cassa M.PP.,posizione n.729 e garantite dallo Sta-
to ai sensi della legge 2.7.1949,n.408 ed art.1 del-
la legge 8.4.1954,n.144.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Isti-
tuto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla presente legislazione sui la-
vori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattui-
zione compresa dote onere nell'area contrattuale.

ART.8° - Resta espressamente convenuto tra le por-
ti che le ritenute di garanzia per la predetta esi-
cuzione delle opere saranno effettuate nella misura
stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924,nu-
mero 827 sulla Contabilità Generale dello Stato,qua-
risulta dalla modificazione alle stesse apportata
dall'art.1 della legge 19.12.1953,n.936.

ART.9° - A norma dell'art.339 della legge sui M.PP.
20.3.1865,n.2448,l'Impresa si obbliga a non cedere
o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del
presente contratto senza esplicito ,preventivo,con-
senso dell'Istituto, sotto pena di rescissione del

contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART.10° - La direzione del cantiere verrà assunta dal dott. Enzo Molignani coordinato dal Geom. Alberto Dominichini così come stabilito dal punto 4 della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione (vg di alleg.1).

ART.11° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solido per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto la Cooperativa Muratori e Cementisti ed Affini di Massaleubarda, nella persona del sig. Boggi Francesco nato a Passignano di Ravenna il 16 ottobre 1920, Presidente della innanzi detta Cooperativa, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stessa con delibera del 13 aprile 1959, art.2 (ALLEG.6), che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.

ART.12° - Per tutti gli effetti del presente con-

tratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.

ART. 13° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - presta, nella misura prevista dalla legge 8.2.1932, n. 422, la cauzione provvisoria di L. 542.577 (lire seicentoquarantaduemilaseicentesettantasette) mediante versamento di L. 701.500.- al Banco di Napoli, Filiale di Brindisi - Tesoriere dell'Istituto, giusta reversale n. 518 del 5.5.1933, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenute su ciascuna rata di acconto, come per legge e rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 14° - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenere nell'andamento dei lavori; tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visite di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa

espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 15° - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART. 16° - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'imposta generale sull'entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari e dalla legge 2.7.1949, n. 408 e successive modificazioni.

ART. 17° - Il Sig. Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impre-

sa Conserzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - la esecuzione dell'appalto di cui trattasi accetta quale supplente l'Impresa Cooperativa Muratori e Cementisti ed Affini di Massalombarda e, per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta lo Ufficiale Regente delegato ha ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiarezza ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è onessa la lettura dagli allegati per cui si rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della legge 2.7.1949, n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di quattro fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia per intero su fasciato undici e righi ventiquattro sino a questo punto della dedicesima fasciata, oltre le formalità di chiusura.

PATO, LITTO, SI SOTTOSCRIVE :

Firmato : Ubaldo Vallarino

Casadio Amleto

Borsi Francesco

Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante

**Registrato a Brindisi il 16 maggio 1959
al n°2029 Mod. I Vol. 113**

Esatte lire Duemilaseicentotrenta.=

IL DIRETTORE DI 2^a Classe

f.to Antonio Bianco

**PER COPIA CONFORME
Brindisi 20.5.1959**



IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)